



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
“L’Europa investe nelle zone rurali”

Gruppo di Azione Locale
“Riviera dei Fiori”

PROGETTO 1.4.1

“Realizzazione dei contratti di filiera tra produttori agricoli, ristoratori, botteghe di paese, botteghe di città, supermercati”

Attivazione misure complementari

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO SULLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
COD. SIAN 72882 - 3.2.1.4.1 “Promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel mercato interno”**

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 30.000,00 (SPESA PUBBLICA)

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il decreto ministeriale n.2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n.33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il decreto del direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, della Regione Liguria n.296 del 29-11-2016 che approva la SSL "Terra della Taggiasca: le vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca" presentata dal GAL Riviera dei Fiori e ne definisce la spesa ammissibile per la sua realizzazione nell'ambito delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014-2020;

Visto il bando n. 67341 relativo al Progetto 16.4.1.4.1 *“Realizzazione dei contratti di filiera tra produttori agricoli, ristoratori, botteghe di paese, botteghe di città, supermercati”* che prevede l’obbligo dell’attivazione di almeno una tipologia di intervento complementare da parte dei GC che richiedono l’aiuto;

Atteso che la tipologia complementare può essere scelta dai GC richiedenti l’aiuto tra le seguenti:

- 01.01.1.4.1 *“Azioni di formazione e acquisizione di competenze”*
- 01.02.1.4.1 *“Supporto alle attività dimostrative e azioni di informazione”*
- 03.02.1.4.1 *“Promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel mercato interno”*
- 04.02.1.4.1 *“Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”*
- 07.05.1.4.1 *“Infrastrutture turistiche e ricreative”*

Atteso che le domande di sostegno e di pagamento per il presente bando devono essere presentate e gestite tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la sottomisura 19.2 *“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”* del PSR 2014-2020 della Regione Liguria è demandata, in termini di competenza e di cassa, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari al GAL Riviera dei Fiori e al soggetto Capofila;

Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del reg. UE 809/2014 *“Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative”*, in caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi ai quali è subordinata l’erogazione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla Regione Liguria in attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022;

Tutto quanto sopra premesso, il GAL Riviera dei Fiori, ritenuto di dare attuazione alla tipologia di intervento complementare 3.2.1.4.1

EMETTE IL SEGUENTE BANDO

1) Finalità e obiettivi

Il presente bando ha la finalità di dare attuazione alla tipologia di intervento complementare 3.2.1.4.1 *“Promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel mercato interno”*, individuata dal bando codice univoco AGEA n.67341 ad oggetto *“PROGETTO 1.4.1 -*

REALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA TRA PRODUTTORI AGRICOLI, RISTORATORI, BOTTEGHE DI PAESE, BOTTEGHE DI CITTA', SUPERMERCATI" che promuove e sostiene le attività di informazione e di promozione a favore dei prodotti coperti da un regime di qualità o da un regime facoltativo di certificazione attraverso:

- Progetti di informazione rivolti al consumatore, compreso le giovani generazioni e le scuole (con riferimento agli studenti e agli insegnanti);
- Progetti di promozione rivolti agli operatori commerciali e dell'informazione

L'operazione persegue l'obiettivo di promuovere la competitività dei produttori primari favorendo la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli attraverso mirate campagne informative e azioni di promozione dei prodotti nel mercato interno europeo rivolgendosi a diversi target di destinatari e concentrando la comunicazione/informazione su aspetti generali ed oggettivi della qualità dei prodotti certificati, individuate nell'ambito del progetto di cooperazione presentato sul bando n.67341 e selezionato positivamente;

2) Dotazione finanziaria e intensità del sostegno

Sono finanziabili progetti per una spesa complessiva ammissibile massima di € 30.000,00.

Il sostegno, non cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative, è concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto pari al 70% del costo ammissibile.

3) Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate dai soggetti selezionati positivamente nell'ambito del bando n.67341 della tipologia di intervento 16.4.1.4.1, nel rispetto dei requisiti specifici richiesti;

Le domande sostegno potranno essere presentate a partire dalle ore 8.00 del giorno 31/05/2023 fino alle ore 23:59:59 del giorno 30/06/2023.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal PSR sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica, mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Si rammenta inoltre che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, secondo quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 pubblicato in GU, serie generale, numero 94.

Il fascicolo così aggiornato e validato in tutte le sue componenti e con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzarsi per le comunicazioni, deve essere reso disponibile, a carico del richiedente, sul portale SIAN anche da coloro che lo hanno eventualmente costituito presso organismi pagatori diversi da AGEA.

A pena di irricevibilità le domande, sia di sostegno sia di pagamento, devono essere predisposte e presentate (tecnicamente “rilasciate”) tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande, sempre a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritte dal richiedente con firma elettronica secondo gli standard utilizzati dal SIAN.

Le domande di sostegno e di pagamento devono recare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato per le comunicazioni inerenti all’operazione.

Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema e da un numero di protocollo attribuito elettronicamente da AGEA che fa fede per la data e l’ora di presentazione della domanda stessa.

La domanda avrà quindi esclusivamente un protocollo di AGEA che ha valenza ai fini del presente atto.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale. La delega deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link:

<https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-ruralepsr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2.html>

In caso di problemi informatici collegati alle funzionalità del SIAN in fase di compilazione della domanda è possibile aprire un ticket all’Help Desk Sian inviando mail all’indirizzo helpdesk@l3-sian.it e per conoscenza agli indirizzi svilupporurale-strutture@l3-sian.it e hd.sian@regione.liguria.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori. Ulteriori dettagli relativi all’apertura del ticket sono disponibili alla pagina dedicata, raggiungibile al seguente link:

<https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-ruralepsr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenzainformatica-sian.html>

4) Ambito territoriale e destinatari

Gli aiuti previsti dal presente bando sono concedibili ad attività a vantaggio dell'area della SSL del GAL Riviera di Fiori realizzate nel mercato interno unionale, ai sensi dell’art. 70 del Reg. UE n.1303/2013 e rivolte ai destinatari individuati nel progetto di cooperazione codice univoco AGEA 67341 tipologia di intervento 16.4.1.4.1 - REALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA TRA PRODUTTORI AGRICOLI, RISTORATORI, BOTTEGHE DI PAESE, BOTTEGHE DI CITTA’, SUPERMERCATI”

5) Condizioni di ammissibilità:

1. Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo “Disposizioni comuni a tutte le misure”;

2. Per quanto riguarda la condizione di decorrenza e di ammissibilità delle spese, valgono le disposizioni regionali approvate con DGR 1115/2016 e s.m.i.. La domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività o degli investimenti. Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa (valgono esclusivamente le spese connesse all'intervento).
3. Non sono ammissibili le singole domande che determinano un contributo di importo inferiore a € 3.000,00.
4. Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali.

6) Beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno a valere sul presente Bando i raggruppamenti di produttori agricoli della Liguria (di seguito RPA) che includono agricoltori in attività (art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013) partecipanti ad un sistema di qualità, sostenuto dalla sottomisura M03.01 del PSR, indipendentemente dalla presentazione di domande di adesione alla medesima sottomisura, aderenti al progetto di cooperazione codice univoco AGEA 67341 tipologia di intervento 16.4.1.4.1 - REALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA TRA PRODUTTORI AGRICOLI, RISTORATORI, BOTTEGHE DI PAESE, BOTTEGHE DI CITTA', SUPERMERCATI"

I raggruppamenti di produttori agricoli sono intesi come gruppi di produttori in qualsiasi forma costituiti purché prevista dall'ordinamento giuridico italiano.

Lo stesso RPA, in qualità di organismo proponente, può presentare al massimo n. 2 domande a valere sul bando in oggetto. La stessa azienda agricola può partecipare, per il medesimo sistema di qualità, al massimo a due progetti.

7) Disposizioni specifiche

Il progetto di informazione e/o promozione è da considerarsi un documento tecnico finalizzato ad esplicitare, con dettaglio e pertinenza, le singole attività/azioni, nelle quali è articolato, con l'indicazione puntuale dei singoli contenuti operativi.

I Progetti dovranno essere predisposti secondo il modello e le specifiche di cui all' Allegato n.1 (scheda tecnica)

a) durata del progetto

La durata complessiva dei progetti non può essere superiore a 12 mesi.

Le date di inizio e di conclusione del progetto devono essere preventivamente definite nella scheda di progetto di cui all'allegato 1: le stesse si considerano confermate in mancanza di apposita comunicazione di variazione alla Regione da parte del beneficiario. La data di inizio progetto non può essere comunque successiva a 6 mesi dal termine ultimo stabilito dal bando per la presentazione delle domande di sostegno.

Eventuale proroga, di durata non superiore a 3 mesi, della data di fine progetto, potrà essere autorizzata dal GAL Riviera dei Fiori dietro presentazione di richiesta scritta e motivata, da far pervenire almeno 30 giorni prima della data di conclusione del progetto stesso.

b) attività / azioni ammissibili

Le attività e azioni in progetto possono prevedere:

- partecipazione a manifestazioni, fiere, concorsi ed eventi simili a livello regionale, nazionale o comunitario o altre iniziative analoghe nel settore delle pubbliche relazioni;
- realizzazione, acquisto e diffusione di materiale informativo – promozionale;
- attuazione di azioni, eventi e campagne di informazione, pubblicitarie e di comunicazione che riguardano la ristorazione, la grande distribuzione organizzata, i canali di comunicazione ed i punti vendita;
- missioni di operatori commerciali, della ristorazione e dell'informazione (media) in Italia e all'estero (esclusivamente in ambito UE); altre azioni di informazione rivolte al mondo scolastico (insegnanti e studenti di ogni ordine e grado, operatori delle mense scolastiche), per promuovere i regimi certificati e i relativi prodotti.

L'informazione e la promozione ammissibile al sostegno riguardano esclusivamente i prodotti sovvenzionabili nell'ambito della sottomisura M03.01.

Tali attività devono mettere in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione e particolarmente la qualità, le caratteristiche specifiche di metodi di produzione agricola soprattutto in termini di autenticità e rispetto per l'ambiente, e possono comprendere la diffusione di conoscenze anche scientifiche, tecniche e nutrizionali su questi prodotti.

c) messaggi di informazione e di promozione

I messaggi di informazione e di promozione devono incentrarsi su aspetti generali e oggettivi della qualità dei prodotti certificati, quali ad esempio:

- il ruolo dell'Unione europea nel sostegno e nella promozione della qualità e della sicurezza alimentare tramite i regimi di certificazione;
- le caratteristiche intrinseche e il loro valore organolettico e nutrizionale;
- gli aspetti inerenti la sicurezza igienico - sanitaria degli alimenti;
- i metodi di produzione rispettosi della salvaguardia e tutela dell'ambiente e in materia della gestione etico sociale;
- l'etichettatura e la tracciabilità delle produzioni certificate;
- il legame con l'origine (solo per le DOP/DOC/IGT);
- la genuinità, il sapore, la naturalità e la stagionalità;

- gli standard di allevamento per il benessere degli animali (per l'agricoltura biologica). Inoltre il progetto potrà contenere, quali elementi valutabili ai fini della qualità progettuale:
- la stima del valore generato dalla campagna informativa o promozionale;
- il giudizio finale di autovalutazione (punti di forza e di debolezza, e possibilità di miglioramento dell'iniziativa).
- ogni altra indicazione ritenuta utile.

d) disposizioni in materia di pubblicità e informazione

I Progetti presentati nell'ambito della Misura. 3.2 devono attenersi alle disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno dal parte del FEASR - Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, previste dalla DGR n. 862 del 20/09/2016.

La mancata osservanza di tali disposizioni incorre nelle violazioni in materia di ammissibilità della spesa di cui al successivo punto 15.

8) AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

L'ammissibilità e la decorrenza delle spese ammissibili sono definite ai sensi della DGR n. 1115 del 01/12/2016. La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data di presentazione della domanda di sostegno, salvo le eventuali eccezioni previste dalla stessa DGR n. 1115 del 01/12/2016 e ss.mm.ii.

A norma dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il sostegno assume le seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti (lett. a) art. 67 Reg. UE n. 1303/2013);
- b) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite (lett. d) art. 67 Reg. UE n. 1303/2013). La suddetta forma di costo semplificato è prevista esclusivamente per i costi indiretti per i quali si applica il tasso forfettario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati.

Per le categorie di costi relativi alla opzione a) si procederà alla verifica delle spese dichiarate sia a preventivo che a consuntivo.

Tutti i costi, fatto salvo i costi indiretti per i quali si applica il tasso forfettario, devono essere:

- conformi agli obiettivi e alle finalità del progetto, direttamente collegati e funzionali alla sua attuazione;
- quantificati dettagliatamente e distinti per categoria sia a preventivo che a consuntivo.

- **spese ammissibili**

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le spese, dirette e indirette, sostenute dal soggetto beneficiario del contributo, per la realizzazione delle attività di informazione e di promozione nel mercato interno unionale, e relative a prodotti sovvenzionabili nell'ambito della sottomisura M03.01.

Nell'ambito dei progetti di informazione e promozione possono essere considerate ammissibili le seguenti categorie di costo sostenute esclusivamente dal soggetto beneficiario del sostegno:

		Tipologia di costo	Descrizione
COSTI DIRETTI		1a. spese personale dipendente	<i>Spese per il Personale dipendente dei RP o della Associazione Temporanea RP impiegato nel progetto</i>
		1b. spese personale a contratto	<i>Spese per il Personale reclutato appositamente per il suo realizzo attraverso forme contrattuali a tempo determinato.</i>
		2. spese di trasferta	<i>Per il personale coinvolto (di tipo 1a e 1b)</i>
		3. prestazioni di servizio	<i>Relative alla fornitura di beni e servizi necessari al progetto ed alle attività informative e promozionali previste.</i>
		4. materiali di consumo edotazioni	<i>Materiali e dotazione ad uso esclusivo e di rapido consumo necessari nelle diverse attività progettuali</i>
		5a. informazione e pubblicità - eventi	<i>Spese per la realizzazione di campagne promo - pubblicitarie ed incontri con operatori suddivise tra gli eventi (ossia tutte le spese per la partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi),</i>
		5b. informazione e pubblicità - prodotti	<i>Comprende tutte le spese finalizzate a creare prodotti finalizzati alla promozione e pubblicità del progetto e delle sue specifiche attività (es. clip, video, servizio fotografico, brochure,gadget.)</i>
		6. spese assicurative	<i>In tale voce rientrano le forme di contratto assicurativo, per beni e persone, nell'ambito delle attività specifiche previste a progetto.</i>
COSTI		7. altre spese	<i>Altre voci di costo, da definire dettagliatamente, esclusivamente pertinenti e giustificabili in ambito progettuali (ad es., quelle sostenute per la costituzione della Organizzazione nella forma ritenuta idonea comprese quelle notarili e di registrazione, tasse, bolli ecc.... Sono comprese le spese per la predisposizione degli atti e dei documenti propedeutici o di eventuale apertura e gestione di un conto corrente "dedicato" per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto.</i>

COSTI INDIRECTI

In tale categoria sono compresi i così detti Costi Indiretti: sono riconosciuti applicando un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale effettivamente sostenuti e rendicontati. Rientrano tra i costi indiretti le spese telefoniche, postali, elettriche, di cancelleria, di riscaldamento e di pulizia, le spese per il personale dedicato, nelle diverse fasi attuative, all'attività di coordinamento, compresa la costituzione e gestione del raggruppamento (es. scambi informazione e di monitoraggio dello stato avanzamento del progetto, rapporti con la regione, ecc.), alla gestione amministrativa (compreso le spese per la rendicontazione tecnico e finanziario) e alla segreteria del Progetto, nonché per il ruolo di responsabile progettuale.

In merito alle spese per il personale in cui rientrano, come definite dalla DGR 1115/2016, le spese per il personale dipendente del soggetto richiedente e gli incarichi esterni a contratto, il costo orario per le prestazioni non può comunque eccedere i massimali previsti nella seguente tabella:

ruoli	tariffa oraria massima (*)
– esperti altamente qualificati (**)	60,00 euro/h
– altri esperti (***)	30,00 euro/h
– tecnici di supporto	20,00 euro/h

(*) la retribuzione oraria è da considerarsi come limite massimo ammissibile, al netto dell'IVA e al lordo di ritenuta d'acconto e altri oneri;

(**) per esperti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario e personale inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo;

(***) altri esperti in possesso di idonea qualifica e competenze professionale.

Il costo è determinato in base alle ore effettivamente dedicate all'attività, valorizzate al costo orario previsto.

Le singole voci di spesa progettuali, rientranti nelle categorie di costo indicate, devono essere dettagliatamente definite e indicate così come previsto nella scheda finanziaria di cui all'Allegato 2.

- **ulteriori indicazioni sulla ammissibilità della spesa**

Il riferimento al territorio d'origine deve essere secondario rispetto al messaggio principale, salvo che per le produzioni certificate d'origine DO e IG. Non deve essere enfatizzata l'origine nazionale o regionale delle DO, IG, e non si deve affermare, neppure implicitamente, che le DO o IG

oggetto dell'azione siano intrinsecamente superiori a quelle di altri Stati membri. Inoltre, non deve essere fatto alcun riferimento negativo ai prodotti di altri Paesi.

Non sono ammissibili i prodotti DO ed IG in fase di riconoscimento, anche se hanno ottenuto la protezione transitoria a livello nazionale. In particolare, i riferimenti all'origine devono corrispondere esattamente a quelli registrati dalla Unione Europea.

Le misure pubblicitarie devono fare riferimento alla DO o all'IG stesse e non ad altre etichette o logotipi, salvo qualora tutti i produttori dei prodotti DO o IG considerati siano autorizzati ad utilizzare l'etichetta o il logotipo in questione.

- **spese non ammissibili**

Non sono ammissibili a finanziamento le attività riguardanti marchi commerciali, ovvero i prodotti e la marca di una o determinate imprese, nonché le attività e le azioni a favore di specifiche aziende e operatori agricoli.

Non sono riconosciute le seguenti spese:

- l'acquisto di materiale durevole e attrezzature (incluso pc) ed il noleggio di computer fissi e portatili;
- le spese ordinarie di gestione e di funzionamento dei soggetti beneficiari non espressamente e direttamente riconducibili ai costi di realizzazione del progetto;
- le spese relative alla partecipazione di testimonial che non facciano parte dell'Organizzazione di Produttori o di Associazioni Temporanee di Organizzazioni di Produttori.
- la progettazione e realizzazione di listini prezzi ed elenchi soci;
- la realizzazione e produzione di imballi, confezioni ed etichette per la commercializzazione del prodotto;
- l'attività di informazione e promozione che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie.

I progetti devono rispettare ed essere conformi con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato a favore della pubblicità, promozione e informazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

9) Criteri di selezione

La selezione dei soggetti ammessi è avvenuta al momento della valutazione delle domande di sostegno presentate sulla tipologia di intervento 16.4.1.4.1., l'esito di tale valutazione sarà reso disponibile nel sito del GAL attraverso la pubblicazione della graduatoria finale delle domande presentate.

In questo bando vengono valutati i soli requisiti soggettivi dei beneficiari (RPA) presenti nell'accordo di cooperazione, come individuati al precedente punto 6.

10) Concessione del sostegno

Il sostegno sarà concesso dal GAL Riviera di Fiori al termine dell'istruttoria amministrativa di ammissibilità realizzata da parte del Servizio Regionale competente.

Per quanto riguarda le variazioni in corso d'opera si applica quanto previsto dal paragrafo 3.10 della DGR 1115/2016 e successive modifiche e integrazioni.

11) Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno dotata del relativo atto di ammissione e possono riguardare:

- a) stato di avanzamento lavori (SAL);
- b) stato finale (saldo).

Le domande di pagamento devono essere corredate della seguente documentazione:

- Relazione con la descrizione dettagliata delle attività effettuate e degli obiettivi raggiunti;
- Rendiconto finanziario, specifico e riepilogativo;
- documenti consuntivi inerenti il progetto (es. materiale informativo/promozionale, locandine);
- foglio firme (se pertinente al tipo di iniziativa);
- Lettere di incarico per personale dipendente e convenzioni o contratti per incarichi esterni
- Documentazione attestante la registrazione delle attività del personale tecnico (es. time sheet, scheda impegno orario per il personale coinvolto anche su ulteriori attività; scheda rimborso spese viaggio.
- Giustificativi di spesa (fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente) ai sensi della DGR n. 1115/2016 e successive modifiche e integrazioni, unitamente ai preventivi per le eventuali voci di spesa per le quali la stessa DGR prevede la presentazione con la domanda di pagamento. Per le spese effettuate successivamente all'atto di concessione, le fatture dovranno riportare la dicitura: la dicitura ""PSR LIGURIA. DOMANDA N°" seguita dal corrispondente numero di codice a barre della domanda di sostegno";
- Prova del pagamento di fatture o di altri titoli di spesa ai sensi della DGR n. 1115/2016;
- elenco delle fatture e altri titoli di spesa

- **stato di avanzamento (SAL)**

Per azioni progettuali completamente eseguite, ancorché non concludano il complesso di attività previste a progetto, è ammessa la presentazione di domanda di pagamento, corredata della documentazione richiesta, per l'erogazione di n. 2, come massimo, stati di avanzamento lavori, purché le azioni

rendicontate:

- rappresentino almeno il 30% della spesa ammessa a contributo per l'intero progetto presentato con domanda di sostegno;
- siano state interamente completate conformemente alla previsione progettuale.

La Regione si riserva di effettuare in itinere, nel periodo di svolgimento del progetto, visite in situ ove vengono realizzati gli interventi per la verifica della effettiva realizzazione delle attività.

- **stato finale (SALDO)**

La domanda di pagamento per l'erogazione del saldo finale, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN, nelle modalità previste dal bando, entro e non oltre il termine ultimo di validità della concessione cioè entro il 60° giorno successivo alla data di conclusione del progetto, come definita nella domanda di sostegno (scheda di progetto) o a seguito di proroga autorizzata (il protocollo AGEA fa fede per la data di presentazione). La mancata presentazione nei termini della domanda di saldo implica la decadenza totale della domanda di sostegno. Nel caso la realizzazione del progetto si sia fermata al livello di stato di avanzamento, è obbligatorio, pena la decadenza, presentare domanda di saldo a zero.

12) Varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti degli elementi e dei parametri, tecnici e/o finanziari, del progetto approvato.

Non sono ammesse varianti che determinino:

- la modifica degli obiettivi progettuali e dei risultati attesi;
- la diminuzione del punteggio attribuito, tale da inficiare la finanziabilità della domanda;
- la perdita dei requisiti di ammissibilità della domanda o del beneficiario;
- l'aumento dell'onere a carico del contributo pubblico originariamente determinato;

Tali tipologie di varianti comportano la decadenza/revoca della domanda di sostegno.

Costituiscono varianti ammissibili i seguenti cambiamenti rispetto al progetto originario:

- cambio di sede di svolgimento del / degli intervento / i a progetto;
- adeguamento del crono programma;

- variazione tecniche e delle voci di spesa, anche compensative tra le diverse categorie di spesa, anche a causa della parziale o mancata realizzazione delle stesse, purché non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi delle azioni progettuali;

Le varianti di cui alle lettere a), b) devono essere comunicate preventivamente al Servizio competente. La comunicazione deve in ogni caso pervenire entro l'inizio dell'evento informativo/promozionale e comunque in tempo utile per l'eventuale esecuzione dei controlli.

Le varianti di cui alle lettere c) devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio competente e da questo autorizzate. In assenza di riscontro entro 30 giorni si applica la disciplina del silenzio assenso, come previsto all'art. 23 della L.R. n. 56/2009. In tal caso la richiesta di variante è da intendersi accolta ed autorizzata, se rispondente alle condizioni di ammissibilità sopra indicate.

Per variazioni conseguenti eventi impreveduti ed eccezionali, il soggetto deve tempestivamente comunicare la variazione al Servizio competente, in ogni caso entro l'inizio dell'attività e comunque in tempo utile per l'eventuale esecuzione dei controlli.

L'eventuale richiesta di variante deve indicare la natura e le motivazioni della/e variazione/i, riportando - per le variazioni di natura finanziaria - un apposito quadro di confronto tra la situazione prevista inizialmente e quella che si determina a seguito della variante.

Non costituiscono varianti e quindi non sono soggette a comunicazione e autorizzazione preventiva la riduzione dell'importo, dovuta ad economie di spesa, in una o più voci di spesa ammesse al sostegno, senza contestuale incremento di altre voci di spesa.

Salvo motivi di forza maggiore di cui all'art. 2.2 del Reg. UE n. 1306/2013, le richieste di varianti devono essere preventivamente comunicate dal soggetto capofila (prima della effettuazione della variante), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui al successivo punto 16 in sede di domanda di pagamento, al Servizio competente.

13) Monitoraggio e controllo

Si rammenta l'obbligo in capo al beneficiario, pena la decadenza, di fornire alla Regione, su richiesta, ogni dato, atto e documento concernente il corso oggetto di finanziamento, nonché tutte le informazioni e i dati utili ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022.

Il beneficiario del finanziamento è altresì tenuto a consentire, pena la decadenza, l'accesso ai propri locali e alle sedi di svolgimento delle attività, da parte del personale appositamente incaricato a fini ispettivi e di controllo.

Si rammenta altresì che la Regione si riserva di effettuare a campione sopralluoghi senza preavviso ed interviste, durante e successivamente lo svolgimento delle azioni progettuali.

14) Informazioni sul sostegno da parte del FEASR

Il beneficiario è tenuto a evidenziare nell'ambito di tutte le attività informative/promozionali realizzate lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR. Le caratteristiche ed i contenuti del materiale informativo, promozionale, divulgativo e pubblicitario inerente le azioni intraprese sono definite con DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020".

15) Violazione degli impegni e conseguenti riduzioni, esclusione, decadenza

Fermo restando l'eventuale sanzione amministrativa prevista dall'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel caso di violazione degli impegni previsti dal presente bando e dal PSR, sarà applicato quanto disposto dalla DGR 143/2019.

La domanda d'aiuto presentata a valere del presente bando, decade qualora il beneficiario sia responsabile della decadenza della domanda a valere dell'Operazione 16.4.1.4.1 e qualora il beneficiario rescinda dal Partenariato del Gruppo di Cooperazione e dall'Accordo prima della sua scadenza (salvo gravi e giustificati motivi).

16) Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 del Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 del Reg. UE 640/2017). La comunicazione e/o relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

17) Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte del GAL e della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

18) Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 27/10/2015.